SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 614-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RESTAGNO, ANGELILLI e PICARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1964

Comunicata alla Presidenza il 20 marzo 1965

Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, modificando ed integrando la legge 14 maggio 1957, n. 108, tende a realizzare l'equiparazione, in tutti i sensi, del trattamento al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito ad eventi bellici, impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e che ha chiesto ed ottenuto la cittadinanza italiana.

Una sperequazione, emersa in sede di applicazione della legge n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza, è quella del grado di parificazione degli ex militari coloniali a quelli nazionali. L'articolo 1 del disegno di legge tende appunto ad eliminare questa sperequazione che si potrebbe dire pregiudiziale, precisando la decorrenza del provvedimento (1° luglio 1964).

Gli articoli 2 e 3 assicurano la equiparazione delle indennità speciali (o di riserva) e della « buonuscita ».

Gli articoli 4 e 5 regolano il conseguente trattamento di quiescenza.

L'articolo 6 contempla la normale possibilità di ricorrere alla Corte dei conti e l'articolo 7 indica la spesa e il modo di affrontarla.

Le benemerenze e l'attaccamento del personale coloniale militare interessato e la modestia della spesa necessaria all'attuazione del presente disegno di legge ne suggeriscono pertanto l'approvazione.

BOLETTIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini della legge 14 marzo 1957, n. 108, e della presente, il grado di equiparazione degli aiutanti libici ed eritrei con i militari nazionali è il seguente:

maresciallo maggiore per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali antecedentemente alle cessazione delle ostilità nell'Africa settentrionale (13 maggio 1943);

maresciallo capo per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali dopo il 13 maggio 1943, ma purchè nominati sciumbasci prima di tale data;

maresciallo ordinario o d'alloggio per i rimanenti aiutanti.

L'equiparazione di cui al comma precedente è limitata agli aiutanti che hanno assunto la cittadinanza italiana.

Le pensioni già liquidate saranno riliquidate con decorrenza dal 1° luglio 1964 in base all'equiparazione stabilita nel presente articolo.

Art. 2.

Agli aiutanti libici ed eritrei di cui all'articolo 1, parificati ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo, compete la indennità speciale di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

L'indennità di cui al comma precedente va corrisposta sino al sessantacinquesimo anno di età e non può decorrere da data anteriore a quella della assunzione della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo 2 compete la indennità di buonuscita vigente al 30 giugno 1953: essa va corrisposta secondo il grado di equiparazione stabilito nella presente legge.

L'indennità di cui al comma precedente sarà liquidata effettuando ora per allora e in un'unica soluzione le prescritte ritenute.

Art. 4.

La liquidazione e la rivalutazione della pensione di cui all'articolo 1, la corresponsione della indennità di cui all'articolo 2, i provvedimenti relativi alla buonuscita di cui all'articolo 3 e quanto altro in avvenire possa interessare in campo quiescenziale il personale militare che è oggetto della presente legge e della legge 14 marzo 1957, n. 108, sono di competenza del Ministero della difesa (Esercito) che vi provvede su domanda degli interessati, da presentare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Al personale militare con cittadinanza italiana proveniente dal disciolto Corpo degli Zaptié e rimasto in servizio dopo l'entrata in vigore della legge 14 marzo 1957, n. 108, presso Comandi dell'Arma dei carabinieri, il servizio da valutare in pensione sarà, con gli aumenti d'uso, quello effettivamente prestato fino al momento dell'effettiva cessazione dal servizio stesso.

Salvo i casi previsti nella legge 31 luglio 1954, n. 599, nello stato dei sottufficiali nazionali il personale di cui al comma precedente sarà tenuto in servizio fino al limite di età stabilito per il rispettivo grado di parificazione.

Al personale di cui al presente articolo, gravante sul Ministero della difesa, saranno corrisposte a suo tempo le indennità speciale e di buonuscita secondo le norme vigenti al momento dell'effettiva cessazione dal servizio per i sottufficiali nazionali di grado equiparato.

Art. 6.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

Art. 7.

Alla copertura della spesa di lire 14.000.000 e di lire 2.900.000 occorrenti per l'applicazione della presente legge sarà provveduto rispettivamente negli esercizi 1964 e 1965 con riduzione di pari importo del fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.